



# Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

*Progetto preliminare*

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del ...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 29 aprile 1998<sup>3</sup> sull'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 64a* Scorte di vini a denominazione di origine controllata

<sup>1</sup> I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti le scorte di vini a denominazione di origine controllata che possono essere costituite dai vinificatori.

<sup>2</sup> Le scorte di vini sono costituite al momento dell'incantamento e sono ottenute da uve che adempiono i requisiti concernenti i vini a denominazione controllata e la cui quantità supera la resa massima cantonale ma è inferiore alla resa massima stabilita dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> I vinificatori che intendono costituire scorte di vini presentano una domanda all'autorità cantonale competente.

<sup>4</sup> La vendita, la cessione o l'utilizzazione delle scorte di vini è possibile previa autorizzazione del Cantone e nel rispetto della pertinente legislazione cantonale.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la gestione annuale delle scorte di vini. Può prescrivere requisiti che i Cantoni devono soddisfare, segnatamente per quanto concerne il controllo e le modalità di liberazione delle scorte di vini nonché i doveri dei vinificatori.

RS .....

1 FF 2025 ...

2 FF 2025 ...

3 RS 910.0

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.